

Lo strumento, introdotto dalla legge 122/2010 inizialmente solo per le pmi, può adattarsi ai legali

Un contratto di rete per gli studi

Il liberalizzazioni ha aperto alla possibilità di adottarlo

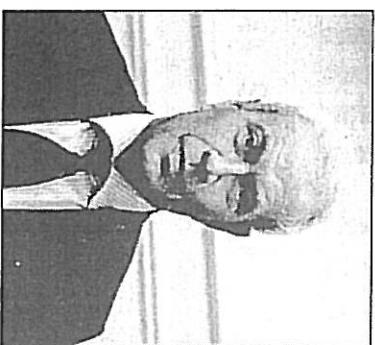
Pagina a cura
di GIOVANNA STUMPO

Per i grandi studi specialisti della consulenza globale alle aziende, il contratto di rete può rappresentare un'area di pratica nuova e integrativa, destinata ad accrescere sempre più il proprio peso. Per i piccoli studi legali, data la recente introduzione dell'istituto, rappresenta certamente l'occasione per costruire un nuovo expertise, utile a rigenerarsi una propria nicchia, in mercato di riferimento altamente competitivo. Ma forse vi è di più. Come le imprese, anche gli studi vivono infatti oggi l'esigenza di ricorrere a strumenti collaborativi utili per innovare ed accrescere in competitività.

Questo anche e soprattutto a seguito delle recenti riforme che hanno interessato, tra le altre, la professione forense (manovra economica bis e legge di stabilità 2011). Per cui assistiamo da un lato, ad un vuoto normativo e tecnico relativamente a formula associativa (di cui alla legge professionale n. 1815/39, oggi abrogata) e alla c.d. multidisciplinarietà (introdotta con la normativa Bersani e prevista nel progetto di riforma dell'ordinamento profes-

sionale e anch'essa in attesa di regolamentazione).

E d'altro lato, alla recente introduzione nell'ordinamento italiano di un nuovo e alternativo modello di business, la società di capitali tra profes-



Mario Tonucci

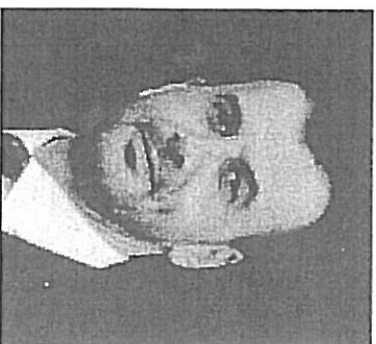
sionisti, che renderà possibile il controllo di maggioranza, anche a soggetti estranei alla professione.

In attesa della regolamentazione di attuazione, ci si chiede se la rete possa essere uno strumento applicabile anche alla specificità legale. E se ne siano già di operative.

Secondo **Sandro Bianco**, Client management & marketing Italy di Unicredit, attiva sul fronte del finanziamento delle reti «ci sono reti che ag-

ECOCO COME FUNZIONA

Disciplinato dalla legge 122/2010, il contratto di rete realizza un tipico contratto di aggregazione tra imprese con comunione di scopo, che permette ai partecipanti di collaborare e di innovare, mantenendo la propria autonomia e specificità, senza peraltro realizzare un nuovo soggetto di diritto o una nuova e distinta attività d'impresa. Consente ampie formule e aggregazioni territoriali: può infatti essere sottoscritto da imprese di qualsiasi numero (ne bastano 2), natura (di produzione di beni o servizi, di distribuzione), dimensione (grandi, medie, piccole) e tipo (spa, srl, società di persone, cooperative, ditte individuali, imprese no profit, fondazioni). Richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e contenutisticamente deve contenere il «programma di rete» con l'enucleazione dei diritti/obblighi dei partecipanti e delle modalità di realizzazione del progetto comune. È valido a seguito di avvenuta registrazione da parte delle imprese in rete presso le rispettive camere di commercio. Per le imprese in rete, l'art. 42 del d.l. n. 78/2010 prevede l'agevolazione fiscale della sospensione dell'imposta sugli utili dell'azienda - fino a un milione di euro - se tale quota viene destinata alla realizzazione entro l'esercizio successivo, degli investimenti previsti dal programma comune di rete.



Sandro Bianco

in base alla normativa con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato... Quindi si parla di imprenditori in senso ampio».

Sul punto, **Mario Tonucci**, fondatore dello Studio legale **Tonucci & Partners** è un po' perplesso: «Conosciamo l'istituto e ne stiamo seguendo con attenzione lo sviluppo, che nell'ultimo biennio ha visto oramai più di 200 casi di applicazione da parte di imprese, professionisti, imprenditori, fondi, istituzioni e mondo cooperativo. Nell'attuale panorama degli studi italiani vedo però la formula difficilmente applicabile, perché molto parcellizzanti e poco propensi ad aprirsi a soluzioni collaborative così innovative. Solo le grandi realtà legali hanno sin qui sviluppato prassi e forme di coordinamento (ad es. partecipazione a gare per l'assegnazione in vari contesti del ruolo di legal advisor). Tuttavia, la creazione di una rete - come ora regolata dalle norme - è un fenomeno complesso e non sono certo che un rapporto di stabile colla-

borazione tra studi (pur mantenendo ciascuno la propria autonomia) possa superare la forte dinamica concorrenziale e l'elevata personalizzazione del rapporto studio-cliente. Quanto al possibile impiego della rete per sopperire alla carenza di un modello per la multidisciplinarietà, va considerato che i grandi studi sono già in grado di garantire l'assistenza multidisciplinare. In conclusione, il contratto di rete è, a mio avviso utile, ma si attaglia meglio a realtà imprenditoriali «pure», che al settore legale».

Possibilista invece, ma nel lungo periodo, **Silvia Lazaretti**, partner di **Macchi di Cellere Gangemi**. «L'istituto, a seguito delle modifiche alla normativa», dice la Lazaretti, «sta suscitando un crescente interesse, tanto



Silvia Lazaretti

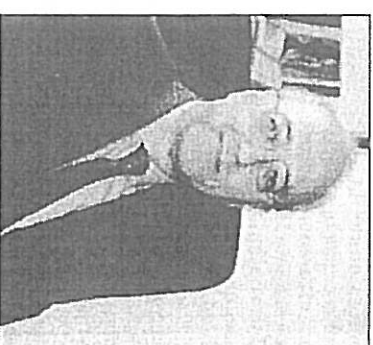
che da gennaio 2011 ad oggi i contratti di rete sono decollati con oltre 500 aziende coinvolte nei settori più strategici per la nostra economia. Per quanto riguarda il nostro mondo una rete di studi potrebbe essere una prospettiva interessante ed effettivamente, se estendibile ad altre professioni, costituire strumento di multidisciplinarietà tra professionisti diversi e addirittura tra professionisti e

DATI UNIONCAMERE

A oggi 214 esperienze

Ampia partecipazione al Workshop «Reti d'impresa» cosa sono, a cosa servono, come si avviano» organizzata pochi giorni fa a Milano dalla locale Camera di commercio e da Unioncamere Lombardia con Assoreca e Aicq. Prima di una serie di iniziative di formazione per il 2012 con destinatari imprenditori interessati a partecipare a formazioni reticolari d'impresa, funzionari di enti istituzionali o associativi desiderosi di conoscere le modalità attuative del contratto di rete, professionisti e manager intenzionati a mettere le proprie competenze al servizio delle reti d'impresa, l'iniziativa della camera meneghina è parte di un percorso di più ampio. Che coinvolge appunto tutti: imprese, enti e professionisti. Perché l'elemento di interesse del nuovo istituto negoziale (il contratto di rete) introdotto nel nostro ordinamento nel 2010, è data dal fatto che esso realizza una formula collaborativa particolarmente snella e flessibile nel suo possibile sviluppo applicativo (la rete d'impresa). Pensato principalmente per le pmi che vogliano affrontare la globalizzazione e le sfide dell'attuale mercato con nuove formule aggregative senza tuttavia rinunciare alla propria autonomia e specificità, l'istituto è al contempo e in prospettiva, visti i dati Unioncamere 2011 (a far data dicembre 2011 risultano registrati 214 contratti di rete, stipulati in maggioranza da pmi (48% rete di 2-3; 42% rete di 4-9; 10% rete di + di 10 imprese) del nord (183 imprese in Toscana; 142 in Emilia Romagna; 118 in Lombardia), nei settori prevalenti di meccanica e automazione (13%), servizi consulenza (13%), edilizia e infrastrutture (11%), energia (11%), agricoltura (8%). Con un costante aumento del numero delle reti, triplicate nell'ultimo semestre 2011, particolarmente «apetibile» per i professionisti legali e fiscali.

© Riproduzione riservata



Franco Casarano

che alle professioni, ai fini di un'estensione del suo ambito applicativo, va ricordato che lo strumento è stato pensato per consentire alle Pmi di superare i limiti derivanti dalle proprie ridotte dimensioni, mediante un'aggregazione che ne sviluppi la competitività. Dunque il contratto di rete potrebbe rispondere alle esigenze degli studi di piccole dimensioni. Che, aggregandosi, sarebbero in grado trovare vantaggi competitivi in termini di condivisione di corporate identity, multidisciplinarietà, ottimizzazione di costi, gestione condivisa di alcune funzioni comuni. Il tutto senza perdere la propria autonomia. Resta però la difficoltà di mettere a punto un sistema di governance che operi con efficienza, seppure nei limiti di una aggregazione ridotta».

© Riproduzione riservata